



Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell'entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

Descrizione

Il trattamento sanzionatorio è stabilito, a norma dell'art. 12, comma 1, CGS, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi»; a termini del successivo art. 44, comma 5, poi, “*Tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività*”. In un'ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e, da ultimo, deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0018/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccari

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0018 CFA del 7 agosto 2025 (PF- Sig. Giovanni Mele-Sig. Matteo Laurindi-Sig. Andrea Santini-S. Piero a Sieve A.S.D.)